

Lo consente la legge di conversione del decreto blocca cessioni (numero 11/23)

Le varianti conservano il 110%

Le scadenze sui titoli abilitativi sono rese più elastiche

DI CRISTIAN ANGELI

In caso di varianti ai progetti si conserva il 110%. La legge di conversione del dl 11/2023 rende più elastiche le scadenze dei titoli abilitativi: aliquota maggiorata e modalità alternative di fruizione salve anche se la Cila viene modificata. Chi possiede un titolo abilitativo presentato in tempo per ottenere la detrazione al 110% e conservare le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura può modificare il progetto. A consentirlo è il testo definitivo della legge di conversione del dl blocca cessioni (l.38/23), che prevede l'irrelevanza delle varianti alla Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) o al diverso titolo abilitativo rispetto alle scadenze introdotte dai decreti "aiuti-quater" e "blocca cessioni". Lo stesso vale nei condomini, che restano indenni dalla scure dei due decreti anche in presenza di nuove delibere assembleari che approvano le suddette varianti.

Il settore edilizio è stato scosso da alcune scadenze nevralgiche. Il legislatore ha infatti apportato al Superbonus due importanti modifiche, prima abbassando la sua aliquota di detrazione dal 110% al 90% per le spese sostenute dai condomini ed edifici fino 4 u.i. nel 2023 (dl 176/2022), poi vietando di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito in luogo della fruizione diretta del bonus (dl 11/2023). Ma entrambe le novità presentano delle eccezioni, legate appunto a specifiche "date limite". In tema di aliquota ridotta al 90%, cioè, la legge di bilancio 2023 (l. 197/2022, art. 1, co. 894) ha concesso di conservare la percentuale più alta del 110% anche nel 2023, purché la Cila condominiale sia stata richiesta entro il 31 dicembre 2022 (o in altri casi 25 novembre 2022). Lo stop alle modalità alternative di fruizione, invece, vige dal 16 febbraio 2023, data di entrata in vigore del dl 11/2023, con la conseguenza che i suoi divieti non si estendono a interventi con titolo abilitativo presentato in comune prima di tale fatidica data.

Chi abbia rispettato le scadenze, dunque, può fruire del Superbonus con l'aliquota più alta (110%) e ricorrere a sconto in fattura o cessione del credito.

E non solo, perché grazie a un emendamento al dl blocca cessioni, se una volta iniziati i lavori nei tempi previsti sia poi necessario modificarli (magari perché in fase pro-

gettuale alcune esigenze non erano prevedibili) le varianti al progetto non intaccheranno i richiamati requisiti temporali, anche se avvengono dopo il 16 febbraio 2023 o dopo le date entro le quali è possibile conservare il 110%. L'art. 2 bis del dl 11/2023, infatti, fornisce un'interpretazione autentica sia dei divieti in esso stesso disposti che delle norme che concedono il bonus al 110% anche nel 2023, prevedendo che essi "si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla Cila o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti". Allo stesso modo, specifica la norma, non rileva la nuova delibera assembleare che dispone le varianti ai lavori sulle parti comuni dei condomini.

Il riferimento alle "varianti" è generico, non specificando se siano di tipo c.d. sostanziale o non sostanziale.

Ciò apre, almeno in linea teorica, alla possibilità di trasformare anche in modo considerevole l'entità delle opere, purché non necessitino di un nuovo titolo abilitativo. Se, ad esempio, entro il 16 febbraio è stato presentato il progetto per un intervento di efficientamento energetico parziale dell'edificio, si può procedere a trasformarlo in un intervento complessivo (sul capotto, sugli infissi e sugli impianti), senza vedere ridotta l'entità del Superbonus o negati sconto in fattura o cessione.

Il chiarimento, insomma, consente di operare con maggiore libertà, tenendo conto del fatto che alcuni progetti sono stati presumibilmente confezionati "in fretta" proprio a causa del groviglio di scadenze legate ai bonus edilizi, e il fatto che adesso necessitino di integrazioni non può precludere l'accesso ai benefici fiscali.

© Riproduzione riservata

Pagelle Isa, pubblicato il decreto sugli indici

Modifiche alle pagelle ISA 2022 fuori tempo massimo. È stato infatti pubblicato ieri in G.U. il decreto del vice-ministro dell'Economia e delle finanze, del 28 aprile scorso, che contiene l'approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2022. Considerato che la scadenza per i pagamenti delle imposte dovute a titolo di saldo e di primo acconto per l'anno 2022, da parte dei soggetti ai quali si applicano gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale è prevista per il 30 giugno prossimo, la pubblicazione tardiva delle modifiche alle pagelle ISA è in aperto contrasto con quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge n.212/2000 (Statuto del contribuente).

Tale disposizione normativa, i cui contenuti la delega fiscale propone di rendere ancora più concreti e incisivi, prevede infatti che le disposizioni di carattere tributario non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore. Il decreto del vice-ministro Maurizio Leo del 28 aprile 2023, prevede infatti profonde modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, la cui finalità è quella di sterilizzare i punteggi a causa degli effetti

di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della diffusione del virus COVID-19, alle tensioni geopolitiche, all'aumento del prezzo dell'energia, degli alimentari e delle materie prime e all'andamento dei tassi di interesse. Saranno dunque solamente i punteggi di affidabilità fiscale determinati sulla base delle modifiche apportate al software di calcolo IL TUO ISA 2023 a seguito delle suddette novità che dovranno essere presi in considerazione nei confronti dei contribuenti, sia per l'accesso al nuovo regime premiale previsto dal provvedimento direttoriale del 27 aprile 2023 (Prot. n. 140005/2023), sia per la determinazione dei ricavi o compensi da indicare in dichiarazione dei redditi e sui quali determinare le imposte dovute. Nel decreto del 28 aprile scorso, pubblicato solo ieri in G.U., è prevista anche la nuova causa straordinaria di esclusione dalle pagelle ISA valevole solo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, nei confronti dei soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021.

di Andrea Bonghi

© Riproduzione riservata

Concordato con l'intelligenza artificiale

Sarà l'intelligenza artificiale a formulare la proposta di concordato preventivo biennale. L'istituto previsto per i soggetti di minore dimensione dalla riforma fiscale, prevede infatti che le basi imponibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'irap verranno predisposte da appositi algoritmi basati sull'incrocio dei dati presenti nell'anagrafe tributaria. Tutto ciò al preciso fine di favorire l'emersione delle basi imponibili e di offrire ai contribuenti l'opportunità di rendere certa, di biennio in biennio, la loro posizione nei confronti del fisco.

Il ruolo dell'intelligenza artificiale e l'incrocio delle banche dati nel nuovo istituto di adesione spontanea previsto dalla riforma fiscale, è ben evidenziato negli atti parlamentari e dalle relazioni che accompagnano la legge delega. Sulla base delle nuove previsioni i software dell'Agenzia delle entrate, utilizzando e incrociando le informazioni in loro possesso relative ad un determinato contribuente, proporranno un livello di reddito imponibile ai fini Irpef e un valore della produzione ai fini Irap per un biennio. Destinatari di tale nuova forma di adesione saranno i titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo. Se il contribuente, previo contraddittorio, deciderà di aderire e accettare la proposta elaborata dagli algoritmi del fisco, dovrà assumersi l'impegno di rispettare la proposta stessa per il biennio previsto. Eventuali maggiori redditi imponibili ai fini dell'irpef e dell'irap saranno irrilevanti, anche ai fini dei contributi previdenziali che resteranno dovuti nei limiti dei livelli imponibili concordati fra Agenzia delle entrate e contribuente. Nessun effetto avrà invece il concordato biennale ai fini dell'Iva che resterà dovuta secondo

le regole ordinarie, fattura elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi compresa. Alla luce delle novità sopra esposte due considerazioni si rendono necessarie. La prima riguarda l'affidabilità dei dati presenti nell'anagrafe tributaria sulla base dei quali verranno elaborate le proposte di adesione al nuovo concordato fiscale biennale. Più volte il Garante della privacy e la commissione bicamerale di vigilanza hanno infatti segnalato le numerose falle e le erronee rappresentazioni della realtà, presenti nelle varie banche dati a disposizione del fisco. Per evitare di incorrere in errori grossolani e inutili perdite di tempo, il fisco dovrebbe mettere a disposizione dei contribuenti interessati al concordato, con un congruo anticipo, le informazioni e i dati sulla base dei quali la proposta è stata elaborata. L'altro aspetto da non sottovalutare è costituito dall'ennesimo tentativo dell'amministrazione finanziaria di assumere il ruolo di consulente dei contribuenti, perlomeno di quelli di minori dimensioni. Leggendo le relazioni che accompagnano la legge delega, si percepisce infatti la volontà del legislatore di creare un nuovo istituto, essenzialmente basato su un contraddittorio con modalità semplificate fra l'Agenzia delle entrate e il contribuente. Intelligenza artificiale per elaborare le proposte di concordato biennale, un dialogo fisco contribuente con forme semplificate (via mail o pec) e poco spazio per soggetti esterni al rapporto giuridico tributario. Sembra essere questo lo scenario che va configurandosi con l'avvento sempre più massiccio delle nuove tecnologie informatiche e dell'interoperabilità delle banche dati.

di Andrea Bonghi

© Riproduzione riservata